



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;
letta la domanda presentata da Marisa Garneri;
letti i documenti in atti;
letta la relazione del dott. Gianluigi Vielmi, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art. 14-ter l. n. 3/2012*;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato [*14-ter, co. 6, lett. a) ss., l. n. 3/2012*];
rilevato che nella specie la ricorrente percepisce un reddito netto mensile da pensione di circa euro 1.900,00 (C.U. 2022, doc. lett. c);
rilevato che la ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 1.400,00;
ritenuto che la pretesa della ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto che la spesa medica annuale di euro 2.400,00, in assenza di più precise allegazioni e in assenza di un principio di prova adeguato, non appare giustificata, sicché deve essere ridimensionata;
ritenuto pertanto che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro 1.300,00 mensili, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione; si tratta dell'esito di una valutazione che contempera i confliggenti interessi della ricorrente, a liberarsi in breve tempo della responsabilità per debiti propri e di terzi, e dei creditori, ad ottenere la soddisfazione dei crediti, di modo che all'indubbio vantaggio dell'esdebitazione, attribuito se ricorrenti i requisiti, deve rispondere un ragionevole, quindi serio e sostenibile, sacrificio del sovraindebitato;
si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;
ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art. 15, co. 8, l. n. 3/2012*;

p.q.m.

letto e applicato l'*art.14-quinquies l. 27 gennaio 2012, n. 3*,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Marisa Garneri (c.f. GRNMRS55T51E738O), nata a Lumezzane (BS), l'11 dicembre 1955 e residente in Manerbio (BS), via Cremona, n. 9, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Gianluigi Vielmi, con studio in Botticino (BS), via Ugo La Malfa, n. 6/8, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
 - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);

- richiesta di autorizzazione all'esperimento di azioni di conservazione del patrimonio (art. 14-*decies*);
 - 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.;
 - 11) dispone che il liquidatore provveda alla pubblicazione di copia del ricorso e del decreto sul sito di questo Tribunale, avendo cura di oscurare i dati sensibili.
- Si comunichi.

Brescia, 7 luglio 2022

Il giudice
Andrea Giovanni Melani

53/2022



OCC
TRIBUNALE ORDINATO DI BRESCIA
DEPOSITARIO FALLIMENTARE
Brescia, 26/06/2022
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Claudia Mellece

AL TRIBUNALE DI BRESCIA

**Ricorso ex articolo 14 ter L. 27-1-2012, n. 3
(Liquidazione dei Beni)**

Procedura: PCC 26/2022 GARNERI MARISA
GIUDICE: Da nominare
OCC: OCC Commercialisti Brescia
GESTORE DELLA CRISI: Dott. Gianluigi Vielmi

La sottoscritta Marisa Garneri, codice fiscale GRNMRS55T51E738O, nata a Lumezzane (BS) il 11/12/1955 e residente in Via Cremona n. 9 nel comune di Manerbio e rappresentata dalla G.C.S s.c. - Pec : gcs.bs@pec.it è pensionata dal 01.01.2019 ed il proprio nucleo familiare è composto esclusivamente dalla medesima in quanto il coniuge Sig. Pasinetti Francesco, ha trasferito la residenza in Portogallo;

premessso che

- le cause dell'indebitamento della sottoscritta derivano principalmente dalle garanzie prestate in favore della fallita Garneri Stamperie srl (dall'anno 2015 la stessa ha ricoperto la carica di Amministratore Unico e Socio al 99% ; la società è stata dichiarata fallita il 09.12.2020 con sentenza n. 173/2020 del Tribunale di Brescia) , nonché l'attribuzione delle responsabilità per i carichi tributari della società e mancati pagamenti causati dalle difficoltà economiche e di natura finanziaria. Infatti, non sussistono pendenze di natura fiscale/previdenziale personali.
- le disponibilità finanziarie e patrimoniali della sottoscritta sono oggi insufficienti a soddisfare contemporaneamente tutte le garanzie; su alcuni immobili di proprietà della sottoscritta è pendente una procedura esecutiva immobiliare (Tribunale di Brescia n. 597/2019).





- sussistono pertanto le condizioni previste dalla Legge 3/27.1.2012 come modificata dal D.L. 179/2012, in quanto la sottoscritta si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento,

ritenuto che la sottoscritta

a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012;
b) nei cinque anni anteriori alla data della presente non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012 e non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

considerato che

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui, fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter Legge 3/2012;
- lo scrivente ha pertanto presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia al fine dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e 14-ter della Legge 3/2012;
- ha concordato con il sopra citato Organismo, ai sensi dell'art. 14 comma 1 DM 24/09/2014, n° 202, il compenso in Euro 6.500,00 oltre imposte di legge, compenso calcolato nella misura minima abbattuto del 40% ai sensi dell' art. 16 D.M. 202/2014
- in data 15/03/2022 l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia ha nominato Gestore il dott. Gianluigi Vielmi (C.F. VLMGLG65T12B1570), dottore commercialista in Botticino Sera (BS);
- la scrivente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al già menzionato professionista la relazione ai sensi dell'art.14 ter comma 3;
- il gestore della crisi ha quindi:
° prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;



° provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:

1) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;

2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;

3) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;

4) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della presente domanda,

nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo II della L.3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiari l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott. Gianluigi Vielmi già nominato con provvedimento del 15/03/2022 Gestore della Crisi;
- disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il decreto di apertura della liquidazione siano pubblicati sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*";
- ordini la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. ed al Giudice sulle attività svolte;
- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.



Per una migliore soddisfazione dei propri creditori la sottoscritta Garneri Marisa:

- si impegna a versare alla procedura:

a) mensilmente Euro 500,00, pari al differenziale tra il reddito netto prospettico stimato in Euro 1.900 medi mensilizzati, e quanto necessita per mantenersi;

b) annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L.3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 e 3 L. 3/2012 e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012, e così:


- 1) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (allegato A);
- 2) inventario di tutti i beni mobili e immobili (allegato B);
- 3) elenco degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni (allegato C);
- 4) dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche relative ai periodi d'imposta dal 2019 al 2021 (allegato D);
- 5) certificato contestuale matrimonio, residenza e stato civile (allegato E);
- 6) documento identità e codice fiscale (allegato F)
- 7) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, quantificate in Euro 1.400,00 (allegato G);
- 7) dichiarazione di prospettiva reddituale: si prospettano Euro 1.900 netti mensilizzati (allegato HI);
- 9) compenso concordato con l' OCC Commercialisti Brescia (allegato L)
- 10) relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, nominato nella persona del dott. Gianluigi Vielmi (allegato M).



Con osservanza,
Brescia, 20 Giugno 2022

Garneri Marisa F.

Per certificazione dell'apposizione della firma della Sig.ra Garneri Marisa che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. CA55026KJ rilasciata il 29.10.2021 dal Comune di Lumezzane con scadenza il 11.12.2031



Il Referente
(Dott. Ferruccio Barbi)

Ferruccio Barbi



